

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde, urbano e territoriale - UDS Coordinamento Amministrativo e Tutela
Cooperativa La Mongolfiera S.C.S. per la manutenzione e cura di alcune aree di verde pubblico (Parco Caduta M
Parco Ginko Biloba - Parco Zorat - Giardino "Bambini di Beslan") - Anni Periodo 2026-2028.

tra COMUNE DI BRESCIA

(di seguito anche "Ente"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale nonché Responsabile Unico del Procedimento e il dott. Luca Mattiello in qualità di Dirigente Responsabile dell'UDS Coordinamento Amministrativo e Tutela Ambientale, domiciliati entrambi per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

COOPERATIVA LA MONGOLFIERA S.C.S.

(di seguito anche "Cooperativa/Attuatore/soggetto attuatore"), rappresentata dal presidente sig. *OMISSIS* per le funzioni presso la sede in *OMISSIS*.

Codice fiscale e Partita I.V.A *OMISSIS*

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che la suddetta Cooperativa può identificarsi nei "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento comunale sopra richiamato, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, la collaborazione tra Amministrazione e cittadini prevede la cura costante e continuativa dei beni comuni urbani;
- che la suddetta collaborazione dovrà consistere nella manutenzione e cura di alcune aree di verde pubblico (Parco Caduta Muro di Berlino - Parco Ginko Biloba - Parco Zorat - Giardino "Bambini di Beslan");
- che in data 26.6.2026 P.G. n. 262628 è pervenuta la richiesta della Cooperativa di formalizzare un patto di collaborazione, finalizzato alla possibilità mantenere e cura di alcune aree di verde pubblico (Parco Caduta Muro di Berlino - Parco Ginko Biloba - Parco Zorat - Giardino "Bambini di Beslan");

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, Settore Verde urbano e territoriale, UDS Coordinamento Amministrativo e Tutela Ambientale e Cooperativa La Mongolfiera S.C.S., costituiti dai soggetti sopra indicati, per lo svolgimento di manutenzione e cura di alcune aree di verde pubblico (Parco Caduta Muro di Berlino - Parco Ginko Biloba - Parco Zorat - Giardino "Bambini di Beslan");
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. Le azioni di manutenzione e cura consisteranno nelle seguenti attività, che qui si riportano in elenco a titolo esemplificativo:
 - a) pulizia del Parco Caduta Muro di Berlino e del Parco Ginko Biloba;
 - b) innaffiature supplementari di 25 piante interrate nel parco Zorat, in aggiunta a quelle eseguite dal Comune durante la stagione estiva;
 - c) presa in carico della aiuola presente nel giardino "Bambini di Beslan" con periodica manutenzione, pulizia, posa e cura dei fiori forniti dal Comune e loro innaffiatura regolare;
3. L'elenco delle attività sopra indicate potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte del soggetto Attuatore. In ogni caso tale attività non si sostituisce alle ordinarie attività lavorative delle ditte che per conto del Comune di Brescia si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.

Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata triennale, decorrenti dalla data di firma del presente atto e fino al 31/12/2028, con possibilità di rinnovo da stabilire previo nuovo accordo tra le parti.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Nel caso in cui la Cooperativa e/o il Comune concludessero anticipatamente il presente accordo di adesione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
8. Stante l'inesistenza di danni, anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non sono previste penali.
9. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo;
10. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste da parte di altri soggetti deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. I predetti soggetti, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità

ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 - Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area di verde pubblico.
2. Nello specifico, la Cooperativa si impegna a:
 - a) eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarle a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;
 - b) portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
 - c) avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
 - d) fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 7, comma 3, del presente Patto.
3. Il Comune si impegna a:
 - a) collaborare per la valorizzazione delle aree verdi oggetto del Patto;
 - b) provvede alla manutenzione straordinaria delle aree verdi oggetto del Patto;
 - c) comunicare alla Cooperativa gli ambiti di intervento che saranno oggetto delle attività e autorizzare le modalità realizzative, nonché a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività stesse;
 - d) fornire alla Cooperativa un supporto tecnico attraverso l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro referente;

Art. 4 - Strumenti di coordinamento

1. Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, la Cooperativa individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto

degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 5 - Responsabilità, danni e garanzie

1. La Cooperativa risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Gli operatori individuati della Cooperativa sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. La Cooperativa che presta la propria attività di collaborazione sono da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
4. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, la Cooperativa, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 6 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Sarà data pubblicità del patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
2. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19, comma 3, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art.7- Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 8 - Modifiche agli interventi concordati

1. Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere validate dal Comune e formalizzati tra le parti con nota scritta in appendice al presente accordo.

Art. 9 - Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;
 - dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
 - il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la SI.net Servizi Informatici Srl, con sede a Milano in corso Magenta n. 46;
 - i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
 - i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
 - il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
 - il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
 - il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
 - in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
 - il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
 - in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
 - gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
 - il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.
- Vengono trattate le seguenti categorie di dati:
- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);

- finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
- finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia, Uffici giudiziari, Istituti previdenziali, assicurativi e del lavoro;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 10 - Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 11 - Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale del Comune di Brescia.

2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale
Dott. Agr. Lazzaroni Graziano

Il Responsabile dell'UDS Coordinamento Amministrativo e Tutela Ambientale
Dott. Luca Mattiello

Per la Cooperativa

Il Legale rappresentante
Sig. OMISSIS
